



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

Proponente: DOMENICALI MARCELLA

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 44 del 11/07/2025

OGGETTO:	PROGRAMMAZIONE TEATRO COMUNALE STAGIONI 2025-2030. ATTO DI INDIRIZZO
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Russi valorizza il Teatro Comunale in un'ottica di promozione della sua fruizione pubblica;

che l'organizzazione di eventi teatrali di rilevanza nazionale e di attività culturali di interesse generale rappresentano finalità civiche che rafforzano la partecipazione della cittadinanza alla vita culturale;

che la programmazione di eventi teatrali promuove il valore artistico - culturale del teatro stesso, inteso come bene culturale;

Visti:

lo Statuto Comunale che:

- all'articolo 2 indica, fra le finalità da perseguire, la valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- all'articolo 39 indica, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, lo sviluppo di rapporti con altri comuni, con la provincia, con la regione, con altri enti pubblici regionali o provinciali, e con privati anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse;
- all'art. 4 indica che il Comune è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalla legge dello Stato e dalla Regione; secondo i principi di sussidiarietà svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;

il Documento Unico di Programmazione del Comune di Russi 2025-2027 che indica alla Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, il miglioramento dell'offerta culturale del Teatro comunale attraverso la programmazione artistica, in particolare con la linea di mandato 2 “Cultura”, obiettivo strategico 2 *“Una rete culturale per valorizzare il territorio”*, obiettivo operativo: *“Valorizzare le eccellenze culturali e i luoghi della rete turistica, anche ricercando finanziamenti”: Il Comune funge da propulsore e incubatore di innovazione e creatività e si pone l'obiettivo di attivare collaborazioni virtuose con altri enti pubblici e soggetti privati, con il mondo dell'associazionismo e dei giovani, sia nel campo delle iniziative artistiche e di intrattenimento, sia rispetto agli spazi da mettere a disposizione di ogni forma di espressività. In tal senso si ritiene necessario valorizzare le eccellenze culturali territoriali quali quali Palazzo San Giacomo, il Museo della Vita Contadina in Romagna, il Teatro Comunale, il Museo Civico, la Villa Romana, la biblioteca comunale e la Fira di Sett Dulur attraverso progettualità che sviluppino sistemi di rete che consentano l'accesso e la partecipazione a bandi regionali ed europei.;*

Dato atto:

- che il Teatro Comunale di Russi è stato riaperto al pubblico dall'anno 2001 e da quella data ad oggi sono state definite convenzioni con soggetti terzi per la programmazione e la gestione della stagione di prosa, danza e musica del teatro;

Vista:

la relazione sulla gestione del Teatro Comunale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) che analizza le varie opzioni possibili per la gestione della stagione teatrale, indicando elementi di forza e criticità;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

- amministrativi” che, all’articolo 15, comma 1, stabilisce che: “... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2- bis, prevede che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) il quale, all’articolo 7, comma 4, in attuazione del principio di auto-organizzazione amministrativa, stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

Premesso:

- che ATER Fondazione, nata dalla trasformazione di ATER Associazione Teatrale Emilia-Romagna, è un circuito regionale multidisciplinare, riconosciuto dal MiC, già MIBACT, con Decreto ministeriale del 1° luglio 2014, che si occupa, a nome dell’art. 3 dello Statuto, della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio regionale, divenendo interlocutore istituzionale che svolge attività di interesse pubblico;
- ATER opera quale Amministrazione aggiudicatrice, per conto dei propri soci, e perciò è tenuta al rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni, ispirando la propria condotta ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione;
- ATER Fondazione ha saputo costantemente garantire non soltanto una offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo, provvedendo altresì alla contestuale gestione di tutte le procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività teatrali e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli espressamente deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto urbano con una indubbia ottimizzazione degli interventi e una maggiore efficacia degli stessi;
- le competenze della Fondazione sono a servizio dell’intero sistema economico e sociale della Regione Emilia-Romagna;
- che con ATER è stato attivato un rapporto di collaborazione per la gestione della stagione di prosa danza e musica dalla stagione teatrale 2016-2017 ad oggi;

Dato atto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 18 gennaio 2001 ad oggetto: “Adesione all’Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna (A.T.E.R.)” il Comune di Russi deliberava di aderire, in qualità di Socio, ad A.T.E.R. al fine di inserire il Comune di Russi nell’ambito dell’attività dei teatri dell’Emilia Romagna che operano all’interno dell’Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26 settembre 2019 ad oggetto "A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia-Romagna. Trasformazione in Ater Fondazione e

approvazione statuto" l'Amministrazione comunale di Russi si è fatta promotrice della costituzione di ATER Fondazione;

- che ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, oggi ATER Fondazione, ha saputo, a partire dalla stagione teatrale 2016-2017, costantemente garantire non soltanto una offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo, provvedendo altresì alla contestuale gestione delle procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività teatrali e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli espressamente deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto urbano con una indubbia ottimizzazione degli interventi e una maggiore efficacia degli stessi;

Considerato in diritto:

- che lo scopo dell'accordo sarebbe rivolto a realizzare un interesse pubblico, realmente comune ai partecipanti, che hanno concordato di perseguirlo come compito principale, secondo le finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- che la cooperazione ha come scopo l'esecuzione congiunta di un compito comune, ovvero la promozione dello spettacolo e della cultura (servizio pubblico);
- che i movimenti finanziari tra i Soggetti sono un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023, sopra richiamato, il presente Atto non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici, come anche recentemente ribadito dall'ANAC nella delibera n. 179 del 03/05/2023, per cui l'obbligo della gara può escludersi in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune;

Considerato infine:

- che gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- che la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- che un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sui Contratti pubblici ed è confermato dalla richiamata disposizione dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023 (codice contratti pubblici);
- che la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

Vista inoltre la nota giuridica di Valeriani & partners studio legale - Piazza De Calderini 2/2 – 40124 Bologna, acquisita nostro prot. 6933/2025, che ribadisce quanto sopra esposto in termini di cooperazione istituzionale tra stazioni appaltanti e, nello specifico, la possibilità di affidamento diretto di compiti connessi al raggiungimento di obiettivi condivisi, purché ricorrano le seguenti condizioni in merito all'accordo:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con

competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

Evidenziato che tali condizioni, nella fattispecie, ricorrono in quanto:

- ATER è una "stazione appaltante" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.1. al d.lgs. 36/2023 in quanto, per le proprie caratteristiche, rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico"
- l'assetto organizzativo, le regole di funzionamento di ATER e la sua funzione di circuito regionale multidisciplinare garantiscono ai propri soci la partecipazione al raggiungimento delle sue finalità in modo collaborativo e in posizione di equi-ordinazione;
- sussiste strutturalmente la convergenza sinergica delle parti su attività di interesse comune poiché il finanziamento di ATER da parte degli enti soci non configura un corrispettivo/remunerazione per un'attività svolta a titolo oneroso ma si fonda su un concetto cooperativistico" in cui ATER rappresenta il soggetto delegato dagli enti pubblici soci allo svolgimento delle proprie funzioni di promozione e sostegno dello spettacolo;
- ATER svolge la parte preponderante della propria attività a favore degli enti soci residuando una sua quota di operatività sul mercato per servizi collaterali alle proprie finalità istituzionali largamente inferiore al 20% delle attività interessate dalla cooperazione, come da dichiarazione della Fondazione ATER Fondazione che si conserva agli atti dell'Ufficio;

Richiamati:

lo Statuto di ATER Fondazione che all'art. 3 lett. c e r prevede che Ater Fondazione:

- presta attività di supporto, assistenza e servizi volti a sostenere le attività dei soci e, in generale, le iniziative nell'ambito dello spettacolo;
- svolge attività di programmazione di spettacolo, anche in partnership con altri soggetti nazionali o internazionali, in spazi della regione a ciò destinati, anche assumendone la gestione, sulla base di convenzioni con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità.

Considerato che, ritenuta preferibile la soluzione gestione dell'accordo di cooperazione fra enti per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, si rende necessario procedere alla definizione di una convenzione per la programmazione del Teatro Comunale prevedendo, a carico del soggetto individuato, i servizi correlati alla gestione in forma congiunta e coordinata con il Comune di Russi di tutte le attività teatrali e di spettacolo, volte alla realizzazione del Cartellone della Stagione Teatrale, come di seguito indicato:

- elaborazione della proposta artistica stagionale e realizzazione della stessa ipotizzando n° 15 spettacoli, di cui tre spettacoli musicali, otto spettacoli di prosa, uno spettacolo di danza, tre spettacoli domenicali di teatro ragazzi;
- gestione dei rapporti contrattuali con le compagnie e fornitura di personale tecnico;
- definizione del materiale promozionale della Stagione Teatrale e dei singoli spettacoli;
- servizio di biglietteria;
- oneri relativi a diritti d'autore e imposte SIAE, nonché le relative pratiche;
- introiti derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti della Stagione Teatrale e proventi derivanti da sponsorizzazioni e i contributi liberali derivanti dalle attività;

Valutato:

che l'importo stimato complessivo della convenzione ammonta ad € 350.000,00, così suddivisi:

stagione 2025-2026: € 70.000,00;

stagione 2026-2027: € 70.000,00;

stagione 2027-2028: € 70.000,00;

stagione 2028-2029: € 70.000,00;

stagione 2029-2030: € 70.000,00;

che la durata del nuovo affidamento sarà di 5 stagioni teatrali a decorrere da ottobre 2025 e fino al 30 giugno 2030;

Visto lo schema di convenzione per la realizzazione della Stagione teatrale, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B), e ritenuto conforme all'assetto e attuazione degli interessi pubblici sopra indicati;

Ritenuto quindi di assegnare la competenza del presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di affidamento di attività mediante convenzione e di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi al triennio 2025/2027, anche in attuazione del principio di economicità degli atti giuridici;

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, procedere alla definizione di una convenzione per la programmazione delle stagioni di prosa musica e danza del Teatro Comunale per le annualità 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, individuando ATER Fondazione come soggetto con il quale attivare una collaborazione svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in un'ottica di reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

approvare lo schema di convenzione, che disciplina i rapporti fra il Comune e ATER Fondazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

dare atto che:

l'importo stimato complessivo della Convenzione ammonta ad € 350.000,00 e che tale somma trova copertura finanziaria come segue:

Euro 30.000,00 Mis. 5 Prog.2 P.d.c. 1.4.4.1.1 Capitolo 13434 "Trasferimento ATER" del Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 - Esercizio 2025;

Euro 70.000,00 Mis. 5 Prog.2 P.d.c. 1.4.4.1.1 Capitolo 13434 "Trasferimento ATER" del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - Esercizio 2026;

Euro 70.000,00 Mis. 5 Prog.2 P.d.c. 1.4.4.1.1 Capitolo 13434 "Trasferimento ATER" del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - Esercizio 2027;

che le risorse relative alle stagioni teatrali 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 verranno assegnate in

sede di adozione di Bilancio di Previsione 2026-2028, 2027-2029 e 2028-2030 e che i relativi impegni di spesa verranno assunti con appositi successivi atti;

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs, 267/2000 con separata e inanime votazione palese, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio della stagione teatrale



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

PARERE TECNICO

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TEATRO COMUNALE STAGIONI 2025-2030. ATTO DI INDIRIZZO

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 11/07/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
DOMENICALI MARCELLA



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TEATRO COMUNALE STAGIONI 2025-2030. ATTO DI INDIRIZZO

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 14/07/2025